

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2023, N.10

**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO
E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025**

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 7186 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 6989 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025". A firma dei Consiglieri: Bargi, Occhi 13

Oggetto n. 7188 - Ordine del giorno n. 6 collegato all'oggetto 6989 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025". A firma del Consigliere: Facci 14

Oggetto n. 7190 - Ordine del giorno n. 8 collegato all'oggetto 6989 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025". A firma dei Consiglieri: Rainieri, Occhi, Gerace, Daffadà, Facci 15

Oggetto n. 7191 - Ordine del giorno n. 9 collegato all'oggetto 6989 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025". A firma del Consigliere: Pompignoli 16

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2023, N.10

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Capo I Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese**
- Art. 2 Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018
- Art. 3 Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale n. 2 del 2018
- Art. 4 Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018
- Art. 5 Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018
- Capo II Territorio e Ambiente**
- Art. 6 Modifica alla legge regionale n. 42 del 1984
- Art. 7 Modifica alla legge regionale n. 32 del 1988
- Art. 8 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1988
- Art. 9 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 32 del 1988
- Art. 10 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988
- Art. 11 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988
- Art. 12 Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1988
- Art. 13 Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1988
- Art. 14 Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 32 del 1988
- Art. 15 Modifica all'articolo 19 della legge regionale n. 32 del 1988
- Art. 16 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 32 del 1988
- Art. 17 Modifica all'articolo 21 della legge regionale n. 32 del 1988
- Art. 18 Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989
- Art. 19 Disposizioni per la gestione dei rifiuti conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023
- Art. 20 Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 21 Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2011
- Capo III Disciplina della polizia amministrativa locale**
- Art. 22 Modifiche all'articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003
- Art. 23 Inserimento di nuova sezione nella legge regionale n. 24 del 2003
- Art. 24 Inserimento dell'articolo 19 sexies nella legge regionale n. 24 del 2003
- Art. 25 Inserimento dell'articolo 19 septies nella legge regionale n. 24 del 2003
- Capo IV Sanità**
- Art. 26 Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017
- Capo V Disposizioni ulteriori e finali**
- Art. 27 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con gli obiettivi indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2023) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.

Capo I

Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese

Art. 2

Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Sostegno ai locali di musica dal vivo

1. La Regione, per favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo della musica contemporanea originale e promuovere l'educazione all'ascolto, concede contributi ai locali di musica dal vivo in possesso di requisiti e standard minimi relativi alla quantità e alla continuità della programmazione, nonché all'idoneità di spazi e dotazioni tecnologiche.

2. La Regione istituisce un elenco regionale dei locali di musica dal vivo in cui sono iscritti i locali in possesso di requisiti e standard minimi di cui al comma 1 ai fini dell'ammissione ai contributi ivi previsti."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale n. 2 del 2018

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale n. 2 del 2018 è inserito il seguente:

“Art. 8 ter

Elenco dei locali di musica dal vivo

1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco dei locali di musica dal vivo di cui all'articolo 8 bis sono stabiliti dalla Giunta regionale.”.

Art. 4

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole “agli articoli 3, 5, 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 3, 5, 7, 8 e 8 bis.”.

Art. 5

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole “dell'elenco di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “degli elenchi di cui agli articoli 4 e 8 ter”.

Capo II

Territorio e Ambiente

Art. 6

Modifica alla legge regionale n. 42 del 1984

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole “anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso” sono soppresse.

Art. 7

Modifica alla legge regionale n. 32 del 1988

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) le parole “Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Regione, che per le finalità del presente titolo

esercita le relative attività gestionali attraverso l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), di seguito "Amministrazione competente".

Art. 8

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1988

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'Amministrazione competente";
- b) al comma 2 le parole "alla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'Amministrazione competente" e le parole "la Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "la medesima Amministrazione".

Art. 9

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 32 del 1988

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo la parola "concessione" sono aggiunte le seguenti: ", rilasciata dall'Amministrazione competente nel rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità e trasparenza";
- b) al comma 2 le parole "Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazione competente";
- c) al comma 3 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'Amministrazione competente";
- d) al comma 7 le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Amministrazione competente" e le parole "la Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "la medesima Amministrazione".

Art. 10

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola "Giunta" è sostituita dalle seguenti: "Amministrazione competente";
- b) il comma 6 è abrogato.

Art. 11

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988

1. All'articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 1, 2 e 3 le parole "Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazione competente";
- b) al comma 5 le parole "la Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione competente".

Art. 12

Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1988

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1988 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Amministrazione competente".

Art. 13

Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1988

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1988 le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Amministrazione competente".

Art. 14

Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 32 del 1988

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 32 del 1988 è sostituito dal seguente:

“L'Amministrazione competente, su motivata richiesta ed entro 30 giorni dalla stessa, autorizza la sospensione totale o parziale dell'attività.”.

Art. 15

Modifica all'articolo 19 della legge regionale n. 32 del 1988

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 32 del 1988 le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L'Amministrazione competente”.

Art. 16

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 32 del 1988

1. All'articolo 20 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “all'Amministrazione competente”;

b) al comma 3 le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L'Amministrazione competente”.

Art. 17

Modifica all'articolo 21 della legge regionale n. 32 del 1988

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 32 del 1988 le parole “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Amministrazione competente”.

Art. 18

Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

“In caso di revoca per inattività, l’incarico può essere rinnovato previa frequentazione di un corso di aggiornamento di cui al comma 4 dell’articolo 4.”.

Art. 19

Disposizioni per la gestione dei rifiuti conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023

1. In conseguenza degli effetti degli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna dal 1° maggio 2023, per i Comuni rientranti nel campo di applicazione dello stato di emergenza tutti i termini per la realizzazione degli obiettivi regionali in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate 2022-2027, sono prorogati di un anno, fatto salvo il rispetto dei termini previsti dalla normativa statale e dell’Unione europea.

2. La proroga di cui al comma 1 ha effetto anche rispetto ai termini degli adempimenti previsti nei contratti di servizio dei concessionari del servizio di gestione dei rifiuti urbani finalizzati alla realizzazione dei medesimi obiettivi.

Art. 20

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

1. All’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole “degli eventi sismici del maggio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “di eventi calamitosi”;

b) al comma 1, le parole “A fini di condivisione solidaristica sull’intero bacino di ambito dell’Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area interessata dal sisma” sono sostituite dalle seguenti: “A fini di condivisione solidaristica sull’intero bacino di ambito dell’Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi calamitosi subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area interessata dalla calamità”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il fondo di cui al comma 1 è attivato dalla Giunta regionale in relazione ad un evento calamitoso per la durata necessaria a dare copertura ai danni non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dalla medesima calamità.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo annuo di tre milioni di euro. Il fondo straordinario è gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi e non comporta oneri per il bilancio regionale.”;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Nell'anno 2023 il fondo (alimentato dai Piani Economici Finanziari anno 2024) è destinato prioritariamente a dare copertura ai danni non sostenibili dai soli utenti del servizio di gestione dei rifiuti dei Comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi dell'alluvione avvenuta a maggio 2023, indicati nell'elenco allegato al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023).”.

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2011

1. All'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 3, 4, 5 e 7 sono abrogati;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La Regione promuove le forme di partecipazione di cui alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3). A tal fine si raccorda con il nucleo tecnico della partecipazione di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2018.”.

Capo III

Disciplina della polizia amministrativa locale

Art. 22

Modifiche all'articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), le parole "dai commi 2, 3, 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2 e 3".
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003 sono abrogati.

Art. 23

Inserimento di nuova sezione nella legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'articolo 19 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente sezione:

"Sezione V bis

Promozione del benessere degli operatori della polizia locale"

Art. 24

Inserimento dell'articolo 19 sexies nella legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'articolo 19 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003, nella Sezione V bis, è inserito il seguente:

"Art. 19 sexies

Prevenzione, formazione e analisi dei rischi lavorativi

1. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come valore il benessere psico-fisico degli operatori di polizia locale, anche inteso quale benessere organizzativo, nell'ambito delle attività e iniziative di cui all'articolo 18, promuove azioni orientate alla formazione e aggiornamento professionale, allo studio ed analisi degli specifici rischi lavorativi, in ottica di prevenzione e di monitoraggio dei fenomeni.
2. I comandi di polizia locale possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale."

Art. 25

Inserimento dell'articolo 19 septies nella legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'articolo 19 sexies della legge regionale n. 24 del 2003, nella Sezione V bis, è inserito il seguente:

“Art. 19 septies
Supporto psicologico

1. La Regione Emilia-Romagna sostiene la promozione di una cultura del benessere psico-fisico degli operatori, nonché la tutela e il sostegno, anche psicologico ed emotivo, degli operatori a fronte di eventi straordinari e della microconflittualità quotidiana.

2. La Regione Emilia-Romagna può altresì prevedere, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 15, l'attivazione di percorsi e strumenti per il supporto psicologico degli operatori, anche di carattere sperimentale, nonché attraverso l'attuazione di raccomandazioni tecniche.

3. Gli enti locali possono promuovere le azioni di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, nonché valorizzando esperienze quali gruppi di autoaiuto, sportelli di ascolto o altri strumenti di sostegno psicologico per lo stress lavorativo e la microconflittualità quotidiana.”.

Capo IV

Sanità

Art. 26

Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017

1. Dopo la lettera q ter) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente:

“q quater) Registro Regionale Protesi Mammarie (RRPM).”.

Capo V
Disposizioni ulteriori e finali

Art. 27
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2023

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 986 del 15 giugno 2023; oggetto assembleare n. 6989 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 124 del 16 giugno 2023;
- assegnato alla I commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari permanenti: II "Politiche economiche", III "Territorio, Ambiente, Mobilità", IV "Politiche per la Salute e Politiche sociali", V "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità", VI "Statuto e Regolamento" e alla Commissione per la Parità

e per i diritti delle persone;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2023 del 19 luglio 2023, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Luca Sabattini e del relatore di minoranza, consigliere Michele Facci, nominati dalla Commissione rispettivamente in data 28 giugno e 5 luglio 2023;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2023, alle ore 20:54, atto n. 71/2023.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7186 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 6989 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025". A firma dei Consiglieri: Bargi, Occhi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941) si pone a salvaguardia di tutte le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale.

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un organismo di gestione collettiva, cioè una società senza scopo di lucro che si occupa della tutela del diritto d'autore. Grazie ad accordi di reciproca rappresentanza con 178 società di autori a livello globale, SIAE oggi tutela il diritto d'autore di ogni repertorio artistico per oltre 100 mila associati e mandanti, amministrando 62 milioni di opere italiane e internazionali. Presente con i suoi uffici in tutta Italia, SIAE è il punto d'incontro tra chi crea le opere e chi le utilizza.

Il gruppo Soundreef opera nel campo dei diritti d'autore musicali su scala globale. Raccoglie e liquida le royalty che spettano ad Autori, Compositori ed Editori ogni volta che la loro musica viene utilizzata. Soundreef rappresenta oltre 43.000 Autori, Compositori ed Editori nel mondo, di cui 26.000 provenienti dall'Italia. Come Ente di Gestione Indipendente, opera in oltre 90 Paesi ed è presente nel registro pubblico dell'Intellectual Property Office di Regno Unito, Grecia, Spagna e Portogallo.

LEA è un'Associazione di Editori e Autori incaricata di licenziare l'uso del repertorio amministrato da Soundreef su territorio italiano. È presente nell'Elenco AGCOM degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti. LEA si occupa perciò di: rilasciare licenza in Italia per l'utilizzo dei brani del repertorio Soundreef durante pubbliche esecuzioni; riscuotere e ripartire i diritti.

Fino al 1 luglio 2022 il gestore/organizzatore richiedeva il permesso SIAE e quest'ultima si occupava della ripartizione dei compensi con Soundreef in base ai brani riportati

nel borderò fornito dagli esercenti. Dal 1 luglio 2022 è cessata la convenzione tra le due collecting ed ora il gestore/organizzatore deve richiedere entrambi i permessi. Il costo del diritto d'autore per l'evento dovrebbe essere il medesimo per l'organizzatore/gestore e dovrebbe essere ripartito tra le due società in base ai brani eseguiti facenti parte del repertorio dell'una piuttosto che dell'altra collecting, tuttavia, ci viene segnalato che il costo richiesto dalle due società è divenuto il doppio, richiedendo ciascuna l'intero, salvo che l'organizzatore non sappia a priori i brani che gli artisti eseguiranno.

Considerato che

salvo che l'artista non esegua musica propria tutelata solo da una delle due collecting è difficilissimo sapere a priori se un brano è tutelato per intero o in parte da tale collecting perché tra gli autori di ogni singolo pezzo potrebbero essercene alcuni iscritti a Siae e altri a Soundreef, così come per gli editori. A questo si aggiunge la circostanza che nel sistema di catalogazione LEA/Soundreef sono annoverati parecchi titoli di brani che hanno titoli omonimi alle hit che tutti conosciamo ma che con esse non c'entrano nulla, ingenerando ulteriore confusione.

Il protrarsi di tale situazione sta creando difficoltà significative a tutta la filiera:

- i gestori/organizzatori si trovano a dover pagare cifre insostenibili e spesso non dovute, inducendo le realtà più piccole a rinunciare alla programmazione o peggio a rischiare sanzioni restando nel limbo applicativo dell'attuale situazione;

- gli artisti sovente si vedono richiedere di autocertificare che non eseguiranno brani tutelati da una o l'altra collecting pur non essendo nelle condizioni di poterlo attestare con certezza;

- gli autori, nella vigenza di questa situazione, rischiano di perdere i dovuti compensi per l'esecuzione delle loro opere.

Sottolineato che

a causa di tale confusione normativa, si va a colpire un settore che già è uscito gravemente indebolito dal periodo pandemico e dai successivi rincari di luce e gas.

Questo nuovo problema sta portando molti locali a decidere di sospendere l'attività live e di dj set.

Si rende necessario un intervento da parte delle istituzioni che porti ad un permesso unico con la compilazione

di un unico programma musicale e con un solo ente preposto alle ripartizioni tra le varie collecting operanti.

Impegna la Giunta regionale

a coinvolgere la Commissione assembleare V per proporre un indirizzo condiviso da presentare al Governo

affinché si riorganizzi il sistema di riscossione e ripartizione dei diritti d'autore in modo che non gravi sugli esercizi e sia semplificato, eventualmente con un soggetto unico.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7188 - Ordine del giorno n. 6 collegato all'oggetto 6989 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025". A firma del Consigliere: Facci

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Legge Regionale n. 24 del 2017 definisce, tra i suoi obiettivi principali: il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici; la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia; la tutela e la valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche; la tutela e valorizzazione dei territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari; la promozione di condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie.

Con riferimento al contenimento del consumo di suolo la Legge Regionale ha assunto l'obiettivo del "consumo di suolo a saldo zero" da raggiungere entro il 2050, specificando che i nuovi insediamenti, al di fuori del territorio urbanizzato, non devono accrescere la dispersione insediativa e devono individuare localizzazioni contigue a insediamenti esistenti.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la Legge regionale ha fissato la "Quota complessiva del consumo di suolo ammissibile fino al 2050" nella misura del 3% della superficie del territorio urbanizzato così come individuato ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale n. 24/2017, specificando anche gli interventi non computabili al fine della quota di territorio consumabile.

La stessa legge regionale definisce inoltre l'Accordo Territoriale uno strumento negoziale tra pubbliche amministrazioni in materia di governo del territorio "per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Considerato che

Il Piano Territoriale Metropolitan della Città Metropolitana di Bologna (di seguito PTM), approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 16 del 12/05/2021, in coerenza con l'art. 58 della Legge Regionale

dell'Emilia-Romagna n. 24/2017, ha disposto che vengano sottoscritti appositi accordi territoriali per gli HUB metropolitani e per gli ambiti produttivi sovracomunali, finalizzati in particolare alla condivisione degli obiettivi strategici di rigenerazione, nonché i limiti, i requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato.

Tra le altre disposizioni, il PTM, all'art. 43 "Poli funzionali metropolitani integrati" ha confermato l'Interporto di Bologna come Polo funzionale specializzato intermodale, specificando, alla pari degli altri poli, che gli interventi ammessi devono valorizzare la funzione di eccellenza insediate e dovranno essere condivisi in sede di un apposito Accordo territoriale.

Rilevato che

in data 5/4/2022 con atto n. 61, il Sindaco Metropolitan ha disposto l'istituzione del Tavolo interistituzionale tecnico paritetico, costituito da rappresentanti della Città metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, al fine della redazione di un Accordo Territoriale per la definizione di politiche condivise volte al contenimento di nuovi insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitan, i cui lavori si sono stati avviati in data 21/4/2022 e si sono conclusi in data 12/7/2022.

Con delibera n. 1289 del 27/7/2022, la Regione ha approvato lo Schema di Accordo Territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitan di Bologna fra la Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna.

Con tale provvedimento, la Regione ha dato atto che "le piattaforme logistiche comportano un impiego di suolo molto elevato, in quanto la funzione logistica necessita di ampie superfici fondiarie che consumano vaste porzioni di terreni agricoli o naturali"; conseguentemente, "lo scenario normativo attuale impone precisi limiti al consumo di suolo", poiché "un utilizzo sistematico di territorio per insediamenti logistici consuma risorse insediative che dovrebbero essere riservate agli insediamenti ad alto valore aggiunto, capaci di innescare processi produttivi in grado di aprire una nuova stagione tecnologico-produttiva".

Nel suddetto provvedimento è stato però evidenziato come la funzione logistica rivesta "un ruolo fondamentale per il mantenimento e lo sviluppo delle attività insediate nel territorio metropolitan, in particolare l'aumento consistente delle attività progressivamente esternalizzate da parte delle imprese di produzione e distribuzione a favore degli operatori specializzati nella logistica conto terzi, certificano quanto oramai siano integrati i processi dell'industria e

quelli della logistica".

Con tale accordo, la Regione e la Città metropolitana di Bologna hanno messo in evidenza che "il polo funzionale di Interporto riveste un ruolo strategico quale piattaforma logistica intermodale, costituita negli anni '70 al fine di favorire lo sviluppo nel territorio bolognese di un'area specializzata nei servizi logistici di spedizione e trasporto delle merci anche su ferrovia, delocalizzando dal perimetro urbano i mezzi pesanti per il trasporto merci, evitando la dispersione insediativa di queste attività e decongestionando i centri urbani: a tutt'oggi è una delle piattaforme logistiche più grandi e importanti d'Europa".

Con l'art. 4 dello schema di accordo, infatti, le parti hanno confermato il ruolo strategico del Polo funzionale Metropolitano Interporto quale principale piattaforma intermodale della Regione Emilia-Romagna, oltre che una delle più importanti del Paese. A tal fine, sono stati previsti per l'Interporto i seguenti investimenti strategici:

- il potenziamento del terminal ferroviario con l'allungamento dei binari;
- una totale riorganizzazione dell'accesso sud fino al casello autostradale Bologna Interporto;
- la realizzazione di un nuovo accesso nord (solo per trasporto pubblico e mezzi leggeri).

Inoltre, le parti hanno previsto che "la piattaforma interportuale possa essere ampliata per superficie territoriale e utile, per funzioni logistiche. A tal fine è in corso la redazione di un apposito accordo territoriale che definirà la misura, le caratteristiche e le condizioni del suddetto ampliamento".

Considerato che

allo stato attuale, tuttavia, l'accordo territoriale previsto dalla DGR 1289/2022 finalizzato all'ampliamento ed al potenziamento dell'Interporto di Bologna non risulta ancora completato.

Rilevato inoltre che

l'importanza e la centralità del trasporto delle merci su ferro, in progressiva sostituzione del trasporto su gomma, risulta confermato anche dalle politiche regionali in tema di miglioramento della qualità dell'aria, da ultimo riprese nell'art. 9 della L.R. 24/2022 ("Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci"), secondo il quale "La regione Emilia-Romagna prosegue con l'incentivazione di interventi nel settore del trasporto delle merci, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale con particolare riferimento alla Zona Logistica Semplificata (ZLS-ER)" (art. 9, comma 1).

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,

nel richiamare il ruolo centrale e strategico dell'Interporto di Bologna quale principale piattaforma intermodale della Regione Emilia-Romagna, anche in funzione delle politiche di sostenibilità ambientale collegate al trasporto delle merci.

Impegna la Giunta regionale

a completare il percorso di sostegno e potenziamento dell'Interporto di Bologna, mediante la redazione dell'accordo territoriale previsto dalla DGR 1289/2022.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7190 - Ordine del giorno n. 8 collegato all'oggetto 6989 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025". A firma dei Consiglieri: Rainieri, Occhi, Gerace, Daffadà, Facci

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il termalismo è un settore potenzialmente rilevante dell'economia dell'Emilia-Romagna con ampi margini di sviluppo sia in ambito sanitario che in quello turistico.

Considerato che

il rilancio del settore termale regionale, specie quello correlato alle stazioni termali tradizionali, passa necessariamente dalla ristrutturazione degli impianti per la captazione, adduzione, canalizzazione, sollevamento e comunque finalizzati al razionale sfruttamento delle sorgenti e delle cave di acque minerali per uso termale, che, in molti casi, da tanti anni non vengono sottoposte ad interventi di manutenzione

straordinaria e di rinnovamento per mancanza degli ingenti fondi occorrenti da parte delle proprietà.

Ricordato che

l'articolo 43 della L.R. 32/1988 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo", consente alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito di un programma poliennale di valorizzazione del settore termale, di erogare incentivi a favore di soggetti pubblici e privati per diversi interventi finalizzati allo sviluppo del termalismo. In particolare, la lettera c) prevede testualmente la possibilità di concedere incentivi per "impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale".

Tale legge non è più stata finanziata a fronte della scelta della Regione Emilia-Romagna di partecipare direttamente alle società di gestione dei principali impianti termali delle stazioni termali tradizionali.

La decisione assunta dalla Giunta regionale in sede di revisione delle partecipate di dismettere le quote possedute all'interno delle società di gestione rende attuale il

rifinanziamento della LR 32/88 onde sostenere gli enti locali proprietari, che avrebbero necessità di affrontare ingenti spese di investimento per proseguire nell'estrazione e sfruttamento delle acque termali.

Impegna la Giunta regionale

A valutare di rifinanziare la legge regionale 32/1988, nell'ambito dell'elaborazione di un nuovo programma po-

liennale di valorizzazione del settore termale che preveda interventi mirati alla manutenzione straordinaria, al rinnovamento ed alla ristrutturazione degli impianti esistenti di presa delle acque termali e per il razionale sfruttamento delle loro sorgenti e cave.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 7191 - Ordine del giorno n. 9 collegato all'oggetto 6989 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025". A firma del Consigliere: Pompignoli

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

gli allagamenti, le frane e le fratture arginali provocate dall'alluvione del maggio scorso sul territorio regionale hanno provocato danni incalcolabili al patrimonio pubblico e a famiglie e imprese;

oltre alla tragedia umana ed abitativa, l'alluvione ci ha lasciato in eredità il dramma delle auto intrappolate nel fango e nell'acqua, divenute irrecuperabili. Si tratta di decine di migliaia di mezzi definitivamente compromessi per i quali

molti contribuenti avevano già versato la tassa automobilistica di competenza della Regione;

stiamo parlando di risorse reali, già incassate da viale Aldo Moro, che secondo la normativa vigente il cittadino è tenuto a versare entro termini prestabiliti.

Sottolineato che

molti di questi cittadini, per motivi di lavoro ma anche di natura personale, si sono adoperati autonomamente per acquistare a proprie spese un mezzo sostitutivo, versando un ulteriore bollo, con ulteriore aggravio di spese; semplificando, ci sono persone che hanno pagato la tassa due volte nel giro di sei mesi, per due auto diverse e al tempo stesso necessarie;

Impegna la Giunta regionale

a valutare la possibilità di rimborsare ai proprietari delle auto alluvionate quanto già versato in materia di bollo auto per l'anno 2023 con conseguente demolizione del veicolo entro il termine previsto dalla DGR 973/2023.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2023